



**Le banche e in nuovo contesto socio-economico:  
l'industria bancaria deve cambiare per sopravvivere**

**Gianfranco Torriero**  
**Vice Direttore Generale ABI**



*APB 23° Convention - Bologna - 15 Ottobre 2016*

- **Contesto economico**
- **Condizioni monetarie**
- **Fattori istituzionali**
- **Tecnologia**
- **La politica industriale per le banche**

**Fattori:**

**esogeni/endogeni/gestionali/strutturali/congiunturali**


# GAP AMPIO E ANCHE LA CRESCITA POTENZIALE DELUDENTE PER L'ITALIA



Tasso di variazione Pil potenziale Italia	
Anno	Var %
2010	-0.2
2011	-0.2
2012	-0.5
2013	-0.6
2014	-0.5
2015	-0.4
2016	-0.3
2017	-0.2

Segnali di inversione?

## 2. Share of Sovereign Bond Markets with Negative Rates



Fonte: IFM

**Importante avviare una profonda riflessione sul mix più appropriato di politiche economiche oggi necessario in Europa.** E' infatti evidente che la politica monetaria dovrebbe essere a questo punto supportata da una più efficace politica fiscale condotta a livello di intera area europea e con al suo centro il rilancio degli investimenti pubblici (Piano Juncker 2.0?). Nostre simulazioni econometriche confermano che uno scenario in cui dosi di politica monetaria non convenzionale si mescolassero con dosi importanti di fiscal policy (e ovviamente politiche strutturali incisive) porterebbero risultati macroeconomici migliori sia per il Paese e sia, quindi per il mondo delle imprese ivi incluse quelle bancarie.

Per le banche questo scenario avrebbe il beneficio di vedere maggiore quantità di impieghi senza l'effetto negativo della riduzione dei margini.

Rischio Meridionalizzazione

# Piano Juncker e possibili impatti sul Pil: un esercizio econometrico

- ❑ Utilizzando un modello econometrico internazionale trimestrale, abbiamo provato a quantificare gli effetti del piano Juncker sul Pil
- ❑ L'esercizio, di natura sperimentale, ipotizza un incremento degli investimenti pubblici di €21 mld e un incremento degli investimenti privati di €294 mld spalmati su 3 anni (302 mld in termini reali)<sup>1</sup>
- ❑ I risultati dell'esercizio suggeriscono che i benefici del piano Juncker **potrebbero essere rilevanti**, sia nel breve che nel lungo periodo
- ❑ **Breve**: Pil dell'Area dell'euro, alla fine del 2018, aumenta dell'1,3% (2,7% I) rispetto alla base; con un **moltiplicatore pari a 1,7**
- ❑ **Lungo**: Pil più alto di circa lo 0,5% (0,9% I) rispetto alla base, con un **moltiplicatore pari a 2,7**
- ❑ I canali di trasmissione, in sintesi, sono:
  - Investimenti → Pil e Pil Potenziale (Output gap)
  - Output gap → Prezzi
  - Prezzi → Settore estero e mercato del lavoro

(1) L'analisi si riferisce al piano originario e non tiene conto della recente proposta di ampliare le disponibilità di fondi fino a 630 mld € ed estendere l'arco temporale di riferimento fino al 2022

- **Il legame tra performance dell'economia e delle banche è riscontrabile ovunque in Europa ...**

*la sensitività del commercial banking al ciclo reale è confermata da nostre analisi statistiche sui gruppi bancari europei\* che evidenziano che: un aumento di 1 punto percentuale della crescita reale del PIL determina un incremento di 2 punti percentuali del ROE delle banche*

- **... in Italia** questo legame risente di caratteristiche specifiche del sistema Paese:

- **NON SOLO** bassa crescita economica,
- **NON SOLO** aumento degli spread e
- **(SOPRATTUTTO) inefficienza della giustizia civile**

- **Alcuni esempi ed esemplificazioni**

(\*) gruppi oggetto della vigilanza dell'SSM e principali gruppi di UK e Paesi nordici

# Crediti deteriorati: il risultato fisiologico della crisi ... il cui effetto è stato in parte acuito da "carenze" specifiche del Paese

Cosa sarebbe successo alla qualità del credito delle banche italiane se ...


## Determinanti "Paese" NPL in Italia

Valori medi

Variabili modificate nella simulazione	da	a	Spiegazione
Var. Pil reale	-1,3%	0,4%	Crescita in linea alla media Area euro dal 2008 al 2014
Spread vs. Bund	4,3%	2,2%	Spread vs. Bund limitato a 30 p.b. dal 2010 al 2014
Efficienza Giustizia	1224 giorni	584 giorni	Efficienza giustizia uguale alla media europea dal 2008 al 2014



NPL ratio al 2014, dato stimato vs dato effettivo (punti percentuali)




Grazie alla stima di un modello econometrico possiamo calcolare che per le banche italiane i 3 fattori elencati sono responsabili per quasi 12 p.p. dei 15 punti percentuali di incremento registrato, tra il 2007 e il 2014, dell'NPL ratio: **80% del totale contro un valore del 54% registrato per il complesso delle banche del campione (EBR/SSM).**

Fonte: Abi, «Non performing loans in the wake of crises», ABI - TEF marzo 2016



## Contributo dei diversi fattori alla crescita dell’NPL ratio in Italia



«Non performing loans in the wake of crises», ABI - TEF marzo 2016

- Di questi 12 punti percentuali, quasi la metà sono dovuti all'**inefficienza della giustizia civile** (calcolata come la durata media del procedimento)
- 1/3 è dovuta alla **minore crescita** registrata dalla nostra economia tra il 2007 e i 2014
- Infine quasi il 20% è dovuto all'incremento dei rendimenti sul **mercato finanziario** durante la crisi sovrana

# I TEMPI DELLA GIUSTIZIA CIVILE IN ITALIA: E' CAMBIATO QUALCOSA?

## Serie storica degli indicatori di durata di alcuni procedimenti civili (2005 - 2015 I° sem.)

(Fonte elaborazioni su dati Ministero della Giustizia)

	Fallimenti	Esec. Immobiliari	Esec. Mobiliari		Fallimenti	Esec. Immobiliari	Esec. Mobiliari
	Giacenza media (anni)	Giacenza media (anni)	Giacenza media (giorni)		Disposition Time (anni) **	Disposition Time (anni) **	Disposition Time (giorni) **
2005	8,1	4,5	314	2005	7,5	3,8	312
2006	8,9	4,7	317	2006	7,8	4,1	312
2007	10,2	3,9	297	2007	7,2	3,6	293
2008	9,1	3,3	270	2008	6,8	3,0	255
2009	8,1	3,4	261	2009	6,9	3,6	268
2010	7,3	3,3	263	2010	6,8	3,7	278
2011	7,0	3,3	256	2011	7,0	4,0	257
2012	7,0	3,4	251	2012	7,3	4,0	246
2013	6,2	3,6	221	2013	6,7	4,0	216
2014	6,9	3,8	213	2014	9,1	4,3	208
2015-I sem.	7,2	4,4	242	2015-I sem.	9,0	4,0	175

\* Fallimenti: durata effettiva: 7,9 anni (giacenza media: 6,9)

\*\*Il Disposition time è un nuovo indicatore che indica il tempo necessario per smaltire lo stock in essere in assenza di nuovi procedimenti.

# LE 10 IMPLICAZIONI DEL MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DELLA GIUSTIZIA CIVILE IN ITALIA

1. Cresce l'attrattività dell'Italia. Possibile aumento degli investimenti in Italia, anche da parte di investitori esteri.
2. Favorisce lo sviluppo del mercato finanziario.
3. I tempi di riavvio delle attività economiche entrate in crisi si riduce.
4. Si riducono le sofferenze bancarie, sia per effetti di quantità sia per effetti prezzo. Cioè le sofferenze escono più celermente e quindi permangono nei bilanci per meno tempo e si recupera di più a parità di altre condizioni.
5. La riduzione delle sofferenze migliora la percezione degli investitori sulle banche, con effetti sui costi di provvista.
6. La redditività bancaria può aumentare, creando le condizioni di sostituire investimenti a basso nullo rendimento con investimenti più profittevoli.
7. Contribuisce ad aumentare l'offerta di credito.
8. Si riduce il costo del credito, soprattutto si riducono le differenze tra le aree del Paese.
9. Gli assorbimenti patrimoniali si possono ridurre.
10. Favorisce la competitività del settore bancario italiano (e non solo) nel confronto internazionale (Level Playing Field).

# E LA POLITICA INDUSTRIALE PER LE BANCHE?



- **BASILEA IV**
- **NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT**
- **MREL**
- **GERARCHIA DEI CREDITORI**
- .....

Stima oneri di vigilanza –  
diretti e indiretti -  
(2015-2016)

# Si profila lo «spettro» di Basilea IV, nonostante siano stati raggiunti gli ambizioni obiettivi concordati nel 2010

## L'adeguamento a Basilea III è completato

### Basilea III in Europa: consistente ricapitalizzazione

TOTAL ***	Jun-2011	Jun-2015
Core Equity Tier 1 Capital	5,3%	11,8%
CET1 shortfall (€bn) at 4.5%	29	0
CET1 shortfall (€bn) at 7% *	277	1
Tier 1 Capital	6,8%	12,3%
Total Capital	8,1%	14,7%
Tier 1 Capital shortfall (€bn) *	411	8
Total Capital shortfall (€bn) *	544	18
Leverage Ratio (3%)	2,8% 	4,4%
Leverage shortfall	N/A	9
Liquidity Coverage Ratio	71%	128%
LCR shortfall (€bn) **	1.200 	33
Net Stable Funding Ratio	89%	105%
NSFR shortfall (€bn) **	1.800	341

\* Including G-SIB surcharge

\*\* Overall shortfall group1 and group 2

\*\*\* Assumption of weights: 80% G1; 20% G2

Source: EBA

- Gli esercizi di monitoraggio di Basilea III indicano chiaramente che gli ambiziosi obiettivi concordati nel 2010 sono stati ampiamente raggiunti

## L'impatto di Basilea IV è molto rilevante in Europa (a meno che le proposte correnti siano accuratamente riviste)

### Quali sono le componenti?

#### Basilea III

- Capitale: qualità e quantità
- Copertura del rischio
- Leverage ratio
- Liquidità: Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR)


#### Basilea IV

- Revisione del metodo standardizzato per il rischio di credito (SA)
- Vincoli e rimozione dei modelli interni (IRB)
- Floors basati sull'approccio standardizzato (FLOOR)
- Revisione del quadro sul rischio operativo (OR)

#### Basilea IV+

- Potenziale impatto dell'introduzione dell'IFRS9 (modello basato su perdite attese)
- Requisiti TLAC nel 2019
- Requisiti TLAC nel 2022

## Quanto CET1 addizionale sarà necessario per Basilea IV? 1/2




1) Si indicano i due valori estremi ipotizzati dal Comitato di Basilea sull'output Floor 2) Capitale CET1 implicito in livelli di CET1 ratio stabili sui livelli pre-Basilea IV, tenuto conto dell'effetto delle nuove regole sulle RWA

Fonti: Elaborazioni e stime FBE su analisi di mercato, studi di consulenza, documenti del Comitato di Basilea, dati EBA, IIF, GARP, stime EBA

## Quanto CET1 supplementare sarà necessario per Basilea IV? 2/2

Variazione capitale CET1 implicita in altre modifiche normative in corso  
(mld di euro)



Fonti: Elaborazioni e stime FBE su 6<sup>th</sup> Global IFRS Banking Survey, FSB, EBA



## Cosa può essere fatto?

1. I **modelli IRB** dovrebbero continuare ad essere applicati alle esposizioni verso le **imprese**;
2. Rivedere la proposta di ponderazione per gli **impegni revocabili incondizionatamente (UCC)**
3. Abbandonare l'ipotesi di introdurre **output floors** - basati sul metodo standard - **per le banche IRB** ... che si sovrappongono al vincolo della leva finanziaria
4. Stabilizzare i requisiti sul **rischio operativo**
5. Non abolire (la soluzione più semplice ma meno efficace) ma rivedere **i modelli IRB, secondo standard globali** (come sta facendo l'EBA) utili ad evitare distorsioni non giustificate tra banche e mercati nel calcolo delle RWA

# LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

- **Il regolamento CRR (art. 178) dispone che siano considerate in default** le esposizioni verso un debitore qualora il rimborso dei pagamenti sia giudicato improbabile a meno di un ricorso ad azioni di recupero del credito (inadempienze probabili o “unlikely to pay”) e/o quando il debitore sia in arretrato sui pagamenti da oltre 90 giorni (scaduti o “past due”), e in alcuni casi 180 giorni, per importi che superino una soglia di materialità.
- Lo stesso regolamento CRR indica una serie di criteri per individuare le situazioni di inadempienza probabile e di scaduto e dà **mandato all’Autorità bancaria europea (EBA) di elaborare definizioni più specifiche** per armonizzare la definizione di default.
- **Il 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato gli orientamenti (Guidelines) sull’applicazione di una definizione armonizzata di default e le norme tecniche (RTS) ex art. 178(6) del CRR, che specificano le condizioni in base alle quali l’autorità competente fissa la cosiddetta soglia di materialità, oltre la quale un’obbligazione creditizia è ritenuta scaduta.**

# LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

- La definizione armonizzata di default si applicherà a **tutte le banche**, sia quelle che usano i metodi avanzati per la determinazione dei requisiti di capitale a fronte del rischio di credito, sia quelle che utilizzano il metodo standardizzato.
- E si applicherà a **tutti i clienti**, sia ai privati sia alle imprese e sia agli **enti pubblici**.
- **L'attuazione** degli orientamenti e delle norme tecniche è prevista al più tardi **entro fine 2020**, ma l'EBA invita le banche a introdurre le modifiche necessarie nel più breve tempo possibile.

# LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

- Secondo le nuove norme EBA, la soglia avrà due componenti e si intenderà superata se l'entità dello scaduto è contemporaneamente al di sopra di entrambe:
  - **una soglia assoluta (attualmente non prevista), inferiore o pari a 100 EUR per le esposizioni al dettaglio e a 500 EUR per tutte le altre esposizioni;**
  - **una relativa, pari all'1% del totale delle esposizioni in bilancio verso lo stesso debitore, soglia unificata per tutte le esposizioni, elevabile fino al 2,5% se l'autorità competente ritiene non rifletta un ragionevole livello di rischio.**
- Il criterio attualmente applicato in Italia è una soglia relativa del 5%.
- **Non** sarà più possibile, dalla fine del 2020, effettuare una **compensazione** con eventuali linee di credito non utilizzate e confrontare l'ammontare netto con la soglia di materialità.
- Al calcolo **concorrono tutti gli scaduti (anche da un solo giorno)** mentre nell'approccio attuale, in cui si attende uno scaduto da 90 giorni per iniziare ad effettuare il raffronto con la soglia, venivano considerati solo quelli scaduti da più di 90 giorni.

# LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

- L'EBA elenca una serie di casi al verificarsi dei quali si dovrà **presumere che il debitore sia in una situazione di inadempienza probabile** (e quindi in default), o che la banca dovrà/potrà valutare come indicatori dell'esistenza di una situazione di questo tipo.
- In particolare, l'art. 178 comma 3 lett. d) del CRR, definisce tra le inadempienze probabili le esposizioni **in caso di ristrutturazione onerosa del credito ("distressed restructuring") che implichi per la banca una riduzione sostanziale del credito vantato (financial obligation)**. L'EBA impone alle banche di fissare una soglia al di sopra della quale la riduzione della financial obligation deve essere considerata sostanziale (e quindi dare luogo alla classificazione dell'esposizione in default). **Tale soglia non può essere superiore all'1%**. Tale valore è stato considerato basso da molti commentatori nel corso della procedura di consultazione.
- Tale soglia **attualmente non prevista in Italia**.

# LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

- L'EBA prevede regole precise con riferimento al ritorno in bonis dei debitori classificati in default. L'ABI aveva richiesto che, quanto meno nel caso di default scaturente da un past due, la controparte venisse riclassificata nuovamente in bonis immediatamente dopo il pagamento di quanto dovuto.
- L'EBA ha invece previsto che dopo il pagamento la controparte deve essere assoggettata ad un periodo di osservazione (**probation period**) che deve essere almeno di tre mesi prima di poter essere considerata solvibile.
- Da valutare, nel contesto domestico (es. permanenza della segnalazione in Centrale Rischi) l'impatto di questa previsione.

- **Capacità del mercato di assorbire, a costi ragionevoli e in tempi sufficientemente ristretti, l'offerta degli strumenti eleggibili ai fini MREL**
- **Eventuale obblighi di trasparenza, considerati anche in connessione con obiettivi di stabilità finanziaria**
- **La calibrazione dei requisiti tecnici e le relative considerazioni di natura macroprudenziale**
- **Coerenza tra i requisiti internazionali di TLAC e quelli nell'ambito della normativa MREL**

- La vigente disciplina nazionale (depositor preference),
- La strutturazione della depositor preference estesa,
- La proposta di armonizzazione europea della gerarchia dei creditori sviluppata dalla EBF
- Ulteriori proposte